

LA PREVIDENZA SCOLASTICA VOLONTARIA

Con la riforma del sistema previdenziale pubblico è stato deciso che l'importo di ogni singola pensione sarà determinato esclusivamente da quanti contributi previdenziali ognuno avrà potuto accumulare nel corso della sua vita lavorativa che, com'è noto, di questi tempi non inizia certamente da giovani.

E allora riteniamo opportuno rilanciare, come nel 2003, il principio della mutualità scolastica per i giovanissimi, che potrebbe diventare uno strumento di fondamentale importanza per far comprendere alle nuove generazioni che prima inizieranno a costruire il loro "monte contributi" (da agganciare ai contributi che accumuleranno quando andranno a lavorare) e maggiore sarà l'importo della pensione che potranno ricevere quando smetteranno di lavorare.

La disciplina della mutualità scolastica volontaria nacque ufficialmente nell'anno 1929, allorchè la legge n. 17 prevede l'iscrizione volontaria degli scolari, e all'art. 11 prescrisse che le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia (a seguito della instaurazione di un rapporto di lavoro) avrebbero potuto sommare i contributi spettanti con quelli della previdenza scolastica volontaria.

Successivamente, la legge n. 1620 del 1938, sopresse la mutualità scolastica e ne passò la gestione alla Opera Nazionale Balilla, facendo salvi i diritti acquisiti.

Infatti, l'art. 5 prevede che erano fatti salvi i diritti acquisiti dai soci mutualistici che alla data del 30 Settembre 1938 avevano versato contributi di lire 10 annue, anche se per una sola annualità.

L'INPS, nel 1961, nel regolare gli effetti della Mutualità Scolastica per la liquidazione della pensione, stabilì che ogni mutualista scolastico "è" presunto assicurato obbligatorio dell'INPS e tale diventa effettivamente, quando entra a far parte di una delle categorie contemplate dalla legge sulla assicurazione obbligatoria.

Allora, vogliamo riprovarci ?